



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Monfalcone

Via O. Cosulich 24 - 0481/496611- cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone

ORDINANZA N° 76/2018

Oggetto: Lavori di pulizia grondaie in quota e interventi con autospurgo all'interno del porto di Monfalcone

Località: porto di Monfalcone

Periodo: dal 10 luglio 2018 al 30 luglio 2018 e comunque fino al termine dei lavori

Committente: Marterneri S.p.a. sede operativa Monfalcone

Impresa esecutrice dei lavori: Ediland

Direttore dei lavori: Titolare Ediland Fabrizio PERESSIN

Coordinatore della sicurezza: Titolare Ediland Fabrizio PERESSIN

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

- VISTA:** l'istanza in data 06.07.2018 dell'impresa EDILAND con sede a **San Giovanni al Natisone (UD)** in via **Dell'artigiano 8**, C.F./P.Iva **01648280301**, con la quale è stata richiesta l'emissione dell'ordinanza ai fini della sicurezza della viabilità portuale, per l'effettuazione di lavori di pulizia grondaie in quota e interventi con autospurgo all'interno del porto di Monfalcone;
- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante il "riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 14 comma 1, in forza del quale l'Autorità Marittima mantiene le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali;
- VISTO:** il nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con DPR n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche;
- VISTO:** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTA:** la propria ordinanza n. 75/2012 in data 05/09/2012 recante il "Regolamento per l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli e persone nel porto di Monfalcone";
- RITENUTO:** necessario disciplinare la viabilità all'interno del Porto di Monfalcone, in virtù dei lavori che saranno effettuati;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che dal giorno 10 luglio 2018 e fino al 30 luglio 2018, e comunque fino a conclusione dei lavori, nel caso in cui gli stessi debbano procrastinarsi a causa di condizioni meteo non favorevoli, l'impresa esecutrice dei lavori: EDILAND con sede a San Giovanni al Natisone (UD) in via Dell'artigiano 8, effettuerà lavori di pulizia grondaie in quota e interventi con autospurgo all'interno del porto di Monfalcone.

ORDINA

Articolo 1

Interdizione dell'area interessata dai lavori

Nelle aree interessate di volta in volta dai lavori sarà parzialmente vietato, a partire dal giorno 10.07.2018 e per tutta la durata dei lavori, il transito pedonale e veicolare e, in genere, ogni altra operazione non connessa con l'esecuzione dei lavori. Il transito pedonale e veicolare nell'area adiacente a quella di cui trattasi dovrà avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza, che gli addetti ai lavori avranno cura di far adottare.

Articolo 2

Prescrizioni per il soggetto esecutore dei lavori

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. preliminarmente all'inizio delle attività si deve assicurare il coordinamento con le società abilitate e, contestualmente impegnate, nello svolgimento di operazioni portuali ex art.16 e 18 della L. 84/94;
2. la zona interessata dall'intervento deve essere opportunamente recintata/delimitata ed adeguatamente segnalata, sia in orario notturno - con il posizionamento di idonee luci di cantiere - che diurno, mediante apprestamenti conformi alla normativa vigente;
3. è obbligatorio dotarsi di ogni autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività e di provvedere all'assolvimento di ogni altro onere derivante dall'esecuzione delle operazioni autorizzate;
4. deve essere installata apposita segnaletica stradale volta ad indicare i percorsi alternativi di transito, se previsti;
5. devono essere adottate misure atte a limitare qualsiasi danno a persone e/o cose derivanti dall'esecuzione dei lavori in questione, comprese anche limitazioni alla sicura circolazione e/o impedimenti ai mezzi di polizia e/o soccorso;
6. devono essere impiegati mezzi tecnicamente idonei e in possesso di regolare certificazione secondo le normative in vigore e i conduttori di tali mezzi dovranno assumere idonee norme di condotta degli stessi in funzione dei pericoli derivanti dall'impiego operativo della banchina;
7. è vietato l'uso di sistemi non conformi a quanto consentito o incompatibili con le strutture e le attività che si svolgono in loco;
8. deve essere rispettata ogni norma dei regolamenti di sicurezza del porto, evitando di intralciare le operazioni portuali/commerciali. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle norme di sicurezza richiamate nell'ordinanza di viabilità portuale n. 75/2012 in data

05/09/2012 nonché le norme di security richiamate nell'ordinanza n. 85/2015 in data 14/12/2015 entrambe della Capitaneria di porto di Monfalcone;

9. deve essere osservato ogni accorgimento finalizzato al rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito dell'attività svolta;
10. non devono essere arrecati danni all'ambiente ed eventuali rifiuti dovranno essere trattati secondo quanto previsto dal D.lgs.152/2006;
11. deve essere curato il ripristino delle aree, la rimozione della segnaletica di cantiere e stradale nonché delle varie attrezzature, macchinari e materiali utilizzati, al termine lavori.

Articolo 3

Sospensione dei lavori

A giudizio insindacabile della Capitaneria di Porto di Monfalcone, sulla scorta di comprovate esigenze, e con provvedimento motivato i lavori potranno essere sospesi senza che possa essere avanzata alcuna pretesa ovvero proposta azione risarcitoria per eventuali danni e potranno riprendere solo su esplicito ordine emesso dalla stessa Autorità Marittima.

Articolo 4

Deroghe

Il divieto di transito non si applica ai mezzi dell'impresa esecutrice dei lavori ed alle proprie maestranze nonché al personale e ai mezzi di polizia e/o soccorso che, in ragione della propria attività, debbano recarsi in tale zona. Questi ultimi prima di accedere all'area di cantiere interdetta, dovranno chiaramente segnalare la propria presenza ed attendere la sospensione dei lavori e la messa in sicurezza delle attrezzature in uso.

Articolo 5

Pubblicità, disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web www.guadiacostiera.gov.it/monfalcone ed è inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della Capitaneria di porto di Monfalcone. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti ai sensi degli artt. 1161 comma 2 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti di proprietà alla proprietà privata) e/o 1174 (Inosservanza di norme di polizia) del Codice della Navigazione.

Monfalcone, li 06/07/2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio VITALE



